



ALLEGATO A  
ALLA DELIBERAZIONE C.M./C.C.  
N. 5 DEL 25/03/2011

**CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA**  
(PROVINCIA DI TRAPANI)

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO  
"ALHAMBRA"**

**CAPO I - GENERALITA'**

**Art. 1 Specificità del Teatro**

1. Il Cinema Teatro "ALHAMBRA", di seguito per brevità chiamato Teatro "Alhambra" è servizio culturale di primaria importanza per il Comune di Calatafimi Segesta.

**Art. 2 Destinazione d'uso**

1. Il Teatro "Alhambra" è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali, di danza e alle proiezioni cinematografiche.
2. Il Teatro "Alhambra" può essere utilizzato anche per manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale e politico - istituzionale, purché di prestigio per il Comune di Calatafimi Segesta

**Art. 3 Concessione temporanea**

1. Compatibilmente con il carattere dell'edificio, con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, il Teatro "Alhambra" può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di carattere culturale, artistico, sociale e politico - istituzionale.
2. La concessione è rilasciata a titolo oneroso.

**Art. 4 Destinatari della concessione**

1. Il Teatro "Alhambra" può essere concesso a:
  - a) Enti Pubblici;
  - b) Scuole e Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi Teatrali, Comitati, Fondazioni, Enti di Promozione, Enti privati, con o senza personalità giuridica;
  - c) persone fisiche.

### **Art. 5 Procedura di concessione del Teatro a terzi**

1. Per ottenere la concessione del Teatro "Alhambra", il richiedente deve presentare domanda scritta al Sindaco, con anticipo di non più di cinque mesi e non meno di quindici giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.  
Eventuali domande pervenute presso l'Ente non rispettante il termine di 15 giorni di anticipo saranno decise di volta in volta dalla Giunta Municipale la quale con propria deliberazione valuterà la possibilità per la concessione del teatro, previa adeguata motivazione.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
  - la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
  - giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa;
  - elenco dettagliato delle necessità tecniche.
3. La richiesta viene istruita dal Servizio Comunale competente che verifica la compatibilità di cui all'art. 4, che, se necessario, concorda con il richiedente variazioni alla data, e alle modalità esecutive.
4. Il Responsabile del Settore procede con determina alla concessione, sentito l'Assessore al ramo, e ne dispone l'invio agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e ai servizi comunali interessati.

### **Art. 6 Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione**

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro "Alhambra" è disposta solo nel caso in cui possano venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico, ed in conformità alle norme e disposizioni di sicurezza.
2. In nessun caso il Teatro "Alhambra" può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni, nonché la sicurezza delle persone presenti possa venire meno.
3. La concessione in uso del Teatro "Alhambra" può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

## **CAPO II – ONERI DI GESTIONE**

### **Art. 7 Durata della concessione**

1. La concessione del Teatro "Alhambra" per una giornata di spettacolo comporta la disponibilità dello stesso per una durata non superiore a sei ore complessive. Tale limite può essere innalzato sino ad un massimo di dieci ore, previa richiesta contestuale alla domanda di concessione. Per le ore in eccedenza il concessionario pagherà una quota oraria, per il personale di assistenza, stabilita annualmente dalla amministrazione.
2. Su richiesta, da inserire nella domanda di concessione, il Teatro può essere concesso per allestimenti e prove, per una durata non superiore a sei ore complessive per giornata. Tale limite può essere innalzato sino ad un massimo di dieci ore, previa richiesta contestuale alla domanda di concessione. Per le ore in eccedenza il concessionario pagherà una quota oraria, per il personale di assistenza, stabilita annualmente dall'Amministrazione.

2. La concessione del Teatro, con oneri ridotti, comporta il pagamento di una quota stabilita annualmente dalla Amministrazione Comunale.

### **Art. 8 Modalità di pagamento**

1. Per ciascuna giornata di spettacolo, di prove o di allestimenti, il concessionario provvede al pagamento anticipato, per intero, degli oneri di gestione stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario deve allegare alla domanda di concessione uno schema dove si indicano i giorni stabiliti per manifestazione, prove ed allestimenti.
2. Il concessionario è obbligato a versare anticipatamente e contestualmente alla presentazione della domanda di concessione una quota come diritto di prenotazione stabilita annualmente dalla Amministrazione Comunale. Tale quota verrà detratta da quella di cui al comma 1.
3. Il concessionario è obbligato a versare, anticipatamente e contestualmente al pagamento della quota, un deposito cauzionale secondo l'importo determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. Il deposito cauzionale, per l'importo annualmente determinato, può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in tal caso, prima della presa di possesso del Teatro il concessionario deposita l'originale dell'atto presso il Servizio comunale incaricato della gestione del Teatro medesimo.
5. I pagamenti ed i versamenti vanno effettuati presso la Tesoreria Comunale.

### **Art. 9 Personale tecnico e di assistenza al pubblico**

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del concessionario per il giorno della manifestazione una unità tecnica e un addetto alla sorveglianza e all'assistenza al pubblico. Il personale di sala (maschere e biglietteria) sono a carico del richiedente.
2. Nelle giornate di allestimento o di prove è assicurata, da parte dell'Amministrazione Comunale, la presenza della unità tecnica.

### **Art. 10 Rimborso dei danni**

1. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione Comunale dei danni arrecati alla struttura dell'edificio, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro, e in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti Servizi Comunali. A tale scopo lo stato del Teatro viene verificato in contraddittorio fra le parti prima e dopo l'uso.
2. Il rimborso dei danni avviene mediante escussione del deposito cauzionale, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo di detto deposito cauzionale costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente art.8 comma 3.

## **CAPO III - CONCESSIONE AGEVOLATA**

### **Art. 11 Criteri e requisiti**

1. L'uso del Teatro "Alhambra" può essere con oneri ridotti per attività teatrali e musicali, per spettacoli di danza, per manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali e sociali, ad Associazioni teatrali, musicali, culturali, sportive, del volontariato, del tempo libero, residenti ed operanti nel comune di Calatafimi Segesta, non aventi scopo di lucro.

2. La concessione del Teatro con oneri ridotti comporta il pagamento di una quota stabilita annualmente dalla Amministrazione Comunale.
3. La concessione del Teatro con oneri ridotti obbliga comunque il concessionario al versamento o alla costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui all'art. 8 comma 3.
4. Nei confronti del soggetto titolare di concessione con oneri ridotti valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni e condizioni di cui agli Artt. 7, 8 (modalità di pagamento, deposito cauzionale), 9 e 10.

#### **Art. 12 Concessioni a titolo gratuito**

1. Alle Scuole del Comune di Calatafimi Segesta è concesso l'uso gratuito del Teatro, per iniziative di carattere didattico che coinvolgono l'intera popolazione scolastica. La concessione a titolo gratuito è stabilita per un numero massimo di cinque spettacoli per anno scolastico.
2. Le scuole del comune di Calatafimi Segesta sono esenti dal pagamento della cauzione di cui all'art. 8.
3. Le pulizie del Teatro restano a carico dell' Ente Comune.

#### **Art. 13 Collaborazioni**

1. L'Amministrazione Comunale, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, può collaborare con Compagnie Teatrali, Enti e Associazioni per la realizzazione di manifestazioni teatrali, musicali e cinematografiche, per spettacoli ed iniziative proposte in corso di stagione. La collaborazione può prevedere la concessione gratuita del Teatro Comunale "Alhambra".
2. In tutti i casi il diretto organizzatore dell'iniziativa risulta sempre essere la Compagnia Teatrale, l'Ente o l'Associazione con cui si collabora e quindi sono di sua competenza e a suo carico:
  - a) spese e adempimenti SIAE;
  - b) spese e adempimenti E.N.P.A.L.S.;
  - c) spese e adempimenti I.N.P.S.;
  - d) cachet e compensi agli artisti;
  - e) spese relative a manifesti, locandine, affissioni, promozione in genere;
  - f) spese per allestimenti (service, noleggio attrezzature, ecc...);Tutte le eventuali spese e/o adempimenti non specificati nei precedenti elenchi, verranno sempre considerate a carico del diretto organizzatore.
4. Nel caso in cui lo spettacolo/rassegna oggetto della collaborazione preveda l'ingresso a pagamento, le parti possono pattuire, nell'ambito delle condizioni contrattuali, un introito a percentuale, a favore dell'Amministrazione Comunale, calcolato sull'incasso realizzato al netto delle spese S.I.A.E., ovvero le condizioni possono prevedere anche che il 100% dell'incasso possa essere introitato dal diretto organizzatore.

#### **Art. 14 Eventuali deroghe**

Eccezionalmente la Giunta Comunale può concedere gli spazi del Teatro "Alhambra" in deroga al presente regolamento, con deliberazione motivata.

## CAPO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

### Art. 15 Capienza del Teatro

1. Non è consentito superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il teatro è stato dichiarato agibile per numero **523** posti, così distinti: n.373 in platea e n.150 in galleria. E' pertanto vietata la vendita di biglietti per un numero superiore a detti posti.

### Art. 16 Vigilanza

Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è presente personale incaricato dall'Amministrazione Comunale con compiti di vigilanza sull'uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.

### Art. 17 Amplificazione sonora

1. E' consentito l'uso moderato di impianti di amplificazione sonora.
2. A tutela della integrità degli apparati decorativi, l'emissione dei suoni non deve superare i 60 decibel.

### Art. 18 Divieti

1. Nella sala sono vietate le consumazioni di cibi e bevande;
2. Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella sala, nei corridoi, nelle scale e nei servizi igienici è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
3. E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del Teatro.
4. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea, se non per esigenze strettamente tecniche.

### Art. 19 Obblighi del concessionario

1. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.
2. Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.

2. La concessione è rilasciata titolo oneroso.

### Art. 4 Destinatari della concessione

1. Il Teatro "Alhambra" può essere concesso a:

- a) Enti Pubblici;
- b) Scuole e Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi Teatrali, Comitati, Fondazioni, Enti di Promozione, Enti privati, con o senza personalità giuridica;
- c) persone fisiche.